



REGOLAMENTO INTERNO

ai sensi dell'Art. 6 della Legge 3 aprile 2001 n. 142

Approvato dall'assemblea dei soci del 16 Aprile 2025

PREMESSA:

La Cooperativa Sociale Attivamente, con il presente Regolamento Interno intende dotarsi di uno strumento per il conseguimento degli obiettivi sociali, in conformità ai principi dello Statuto societario.

Ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142 e s.m.i., il Regolamento persegue lo scopo di definire la tipologia dei rapporti che si intendono attuare, tra la cooperativa e i/le soci/e cooperatori/trici che sono regolati dallo Statuto sociale, dal presente Regolamento interno, dalle delibere degli organi sociali e dagli altri documenti previsti dallo Statuto, e sono finalizzati al conseguimento dello scopo sociale enunciato dallo Statuto stesso;

Il Regolamento disciplina il rapporto di lavoro dei soci/e lavoratori/ci, le prestazioni lavorative dei quali contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali della Cooperativa, in particolare le tipologie di rapporti di lavoro che saranno adottate dalla Cooperativa e dai soci/e lavoratori/ci, quali ulteriori rapporti contrattuali correlati al rapporto associativo.

Ai fini del presente Regolamento, i soci cooperatori sono di seguito denominati soci lavoratori, così come definiti dall'art. 1 della Legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modifiche.

I soci lavoratori della cooperativa:

- a. concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b. partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c. contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d. mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Art.1

norme generali, organizzative e partecipative

Secondo le norme generali della Cooperativa i soci lavoratori:

- a. concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b. partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c. contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d. mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

La Cooperativa inoltre individua nell'informazione uno degli strumenti necessari alla evoluzione consapevole del rapporto societario. A questo scopo il Consiglio di Amministrazione, direttamente o attraverso propri delegati favorirà assemblee con i soci/e al fine di promuovere e diffondere:

informazione sull'evolversi della Cooperativa e su progetti o scelte di rilevante interesse generale;

riunioni ristrette, con i soci/e cooperatori/ci interessati agli argomenti da trattare;

corsi di formazione per i soci/e cooperatori/ci che abbiano per oggetto:

- a. analisi dell'organizzazione aziendale;
- b. elementi di economia aziendale;
- c. comunicazione e coinvolgimento dei soci/e nei processi aziendali;
- d. altri corsi specifici che la direzione riterrà utile alla formazione dei propri soci/e.

Al fine di semplificare il processo informativo e formativo dei propri soci/e, il consiglio di amministrazione può delegare il compito di individuare le forme ed i percorsi più utili per portare a conoscenza dei soci/e cooperatori/ci le decisioni e le conseguenti strategie della Cooperativa.

Art.2

Diritti dei/delle soci/e

Il/la Socio/a esercita tutti i diritti attribuitigli e si obbliga a tutti i doveri previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Il/la Socio/a, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. ha diritto a partecipare alla formazione di programmi di sviluppo e alla realizzazione dei processi produttivi aziendali alla vita della Cooperativa esprimendo la propria volontà, attraverso gli organi sociali deputati;

- b. è eleggibile alle cariche sociali;
- c. ha diritto ad un'equa retribuzione per l'attività lavorativa prestata a favore della Cooperativa secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento;
- d. Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali.
- e. è riconosciuta e promossa la funzione centrale del socio/a, individuando nel lavoro il valore fondante dell'impresa che opera affinché le condizioni dei Soci/e progrediscano parallelamente al rafforzamento e consolidamento dell'impresa, coniugando le necessità di progresso dell'azienda con le esigenze generali dei soci/e;
- f. la Cooperativa è impegnata ad investire sulla professionalità e l'imprenditorialità dei soci/e, riconoscendo la diversità dei vari ruoli attivi e delle attitudini e promuovendo per ciascuno la posizione più idonea alle proprie professionalità;
- g. partecipare attivamente alla vita sociale, esprimendo la propria volontà attraverso gli organi sociali;
- h. svolgere la propria attività lavorativa all'interno della Cooperativa, nelle forme e con i limiti stabiliti dalla legge e dalla realtà aziendale;
- i. essere costantemente ed efficacemente informato/a circa la situazione della Cooperativa ed i principali fatti aziendali;

Art.3

Doveri dei/delle soci/e

Il/la Socio/a, in relazione alle caratteristiche e all'ambito della sua attività deve comportarsi secondo i canoni di diligenza, professionalità, correttezza nei confronti dell'utenza agendo con criteri di responsabilità e attenendosi alle disposizioni ricevute dall'organo amministrativo ed alle regole aziendali e osservando in modo scrupoloso i propri doveri. Il/la Socio/a deve rispettare quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione anche con riferimento ad ordini di servizio per la distribuzione delle mansioni e delle responsabilità: ogni esecutore dovrà segnalare a chi gli ha affidato l'incarico eventuali difficoltà, formulando eventualmente proposte per il migliore andamento del lavoro, rilevando dati ed elementi che gli venissero richiesti ed agevolando verifiche e controlli.

Il/la Socio/a:

1. responsabile del materiale a lui affidato, che rimane di proprietà della Cooperativa e che il lavoratore è tenuto a risarcire, in caso di perdita e/o danneggiamento causati da dolo o colpa grave, salvo diverse disposizioni.
 2. deve recarsi sul posto di lavoro designato dal responsabile del lavoro.
 3. Il/la Socio/a, a qualsiasi categoria appartenga, dovrà rispettare le disposizioni contenute nel medesimo regolamento e conformi allo Statuto e sarà sottoposto in caso di mancato rispetto dei principi ivi contenuti alle sanzioni previste dal modello stesso.
 4. partecipare attivamente alla vita sociale, esprimendo la propria volontà attraverso gli organi sociali;
 5. contribuire, con le proprie risorse professionali, culturali ed intellettive, allo sviluppo ed al consolidamento dell'impresa;
 6. versare la quota sottoscritta di valore minimo 100,00 euro, secondo modalità, termini e forme concordate e variazioni secondo l'art. 14 TITOLO III dello Statuto,
 7. tenere un atteggiamento corretto e di rispetto reciproco nei confronti delle persone preposte alla conduzione della Cooperativa e degli altri soci/e, nonché nei confronti di eventuali committenti e dei loro dipendenti;
 8. rivolgersi in caso di richiesta di chiarimenti, lamentele o rimostranze alla direzione della Cooperativa, evitando di trattare di problematiche organizzative e/o aziendali della Cooperativa in presenza di eventuali committenti e/o terzi.
- Tutti i soci sono tenuti a partecipare alle riunioni e alle assemblee indette dal consiglio di amministrazione; sono altresì tenuti al segreto per quanto riguarda i contenuti delle assemblee e delle relative delibere e, in ogni caso, con riferimento a fatti, circostanze e informazioni - a qualsiasi titolo apprese in occasione del rapporto sociale - che non devono essere comunicati all'esterno.

Chiunque operi all'interno della Cooperativa è invitato a promuoverne la crescita e lo sviluppo ed è tenuto a informare il consiglio di amministrazione di ogni atto che appaia contrario agli interessi della Cooperativa.

Art.4

Organi sociali

Gli organi sociali della Cooperativa sono quelli previsti dalla legge e dallo Statuto (titolo IV) che ne definiscono le competenze e le modalità di funzionamento

Art.5

Ammissione a Socio/a e Socio/a lavoratore/trice

Chi desidera essere ammesso a socio/a della Cooperativa deve fare domanda scritta al consiglio di amministrazione, impegnandosi alla piena ed integrale osservanza dello Statuto Sociale, del Regolamento e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, nonché alla sottoscrizione di una quota del capitale sociale rappresentata dal valore nominale complessivo di € 100,00 (cento/00). Il versamento potrà avvenire o in un'unica soluzione o mediante trattenute mensili la cui entità viene decisa dal Consiglio di Amministrazione fino al raggiungimento dell'importo totale previsto per la quota sociale.

La domanda di ammissione a Socio/a deve essere presentata nei modi e nei termini stabiliti dallo Statuto. La domanda di ammissione a socio/a lavoratore/ce deve contenere:

la dichiarazione di avere preso conoscenza del contenuto del vigente Statuto sociale, del presente Regolamento Interno in tutte le sue parti, compreso il Codice Disciplinare;

la data a partire dalla quale l'aspirante socio/a lavoratore/ce è disponibile a rendere la prestazione lavorativa.

Parimenti il socio/a, giusto il disposto della L. 3 aprile 2001, n. 142, contestualmente alla domanda di ammissione dichiara la tipologia del rapporto di lavoro con cui è disponibile a collaborare alle attività della Cooperativa optando tra:

- a) rapporto di lavoro di tipo subordinato, a tempo pieno o parziale;
- b) rapporto di lavoro di tipo autonomo;
- c) rapporto professionale;
- d) eventuale altra forma purché ammessa dalla legge e compatibile con la figura del socio/a.

Il Consiglio di Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti e dell'inesistenza delle cause di incompatibilità del/la socio/a richiedente, delibera entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione a socio/a, sarà obbligo del Consiglio di Amministrazione motivarne il rigetto e comunicarla entro sessanta giorni agli interessati.

A seguito del recesso o dell'esclusione dalla qualifica di Socio/a lo stesso avrà diritto al rimborso della quota sociale sottoscritta mediante restituzione in un'unica soluzione nei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Possono essere ammessi a soci/e, ai sensi dell'art. 2527, comma 3, c.c., nella categoria speciale "soci/e in formazione" coloro che il Consiglio di Amministrazione ritiene di ammettere a un periodo di formazione finalizzato all'inserimento nell'impresa. I/le Soci/e in formazione sono tenuti a rispettare le norme del presente regolamento in quanto applicabili, non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e hanno diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non possono rappresentare altri soci/e.

Art.6

Soci Volontari

Il presente Regolamento prevede la partecipazione attiva dei soci volontari in misura non superiore al 20% del numero complessivo dei Soci.

L'ammissione a socio volontario avviene con delibera del consiglio di amministrazione, a seguito della presentazione di domanda scritta di ammissione. Con il socio volontario non si instaura alcuna forma di rapporto di lavoro a fronte delle prestazioni rese per la Cooperativa. Il socio volontario è considerato prestatore d'opera a titolo gratuito con il solo riconoscimento della copertura INAIL e del diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate.

Il socio volontario dovrà comunque adeguarsi alle esigenze della Cooperativa e collaborare con il personale dipendente, secondo le direttive impartite, sempre rispettando le norme del presente regolamento in quanto applicabili.

Art.7

Soci Sovventori

Il presente Regolamento prevede la partecipazione di Soci sovventori.

I Soci Sovventori partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, oppure a programmi pluriennali per lo sviluppo e l'ammodernamento.

Possono essere Soci Sovventori persone fisiche, persone giuridiche private o pubbliche, altre cooperative sociali, associazioni e fondazioni.

I Soci Sovventori possono essere nominati Amministratori, ma essi devono comunque rappresentare meno della metà dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art.8

Tutela dei dati Personali

Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003 e del GDPR- Regolamento (Ue) 2016/679 e s.m.i. la Cooperativa, con l'approvazione del presente Regolamento e la sua pubblicazione, informa i/le Soci/e che i dati che sono stati forniti e quelli che saranno forniti in futuro saranno oggetto, da parte della Cooperativa, di trattamento secondo quanto disposto dalla vigente normativa.

1. I dati forniti saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa succitata e degli obblighi di riservatezza.
2. Per trattamento dei dati personali si intende: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, l'estrazione, la selezione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione ovvero la comunicazione di due o più di tali operazioni.
3. I dati verranno trattati e saranno comunicati (agli Istituti Previdenziali, Assistenziali ed Assicurativi, all'Amministrazione Finanziaria dello Stato e agli Enti eventualmente autorizzati, nei limiti delle previsioni legislative, regolamentari o contrattuali) per finalità esclusivamente connesse alle reciproche obbligazioni derivanti dal rapporto associativo e lavorativo, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza, anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
4. Il trattamento dei dati personali del Socio/a avverrà nel rispetto delle modalità indicate dalla Legge suddetta.

Il rifiuto a conferire i dati richiesti può comportare per la Cooperativa l'oggettiva impossibilità di osservare gli obblighi di legge e di conseguenza il Consiglio di Amministrazione, può deliberare l'esclusione del Socio/a.

Art.9

Rapporti di lavoro instaurabili, organizzazione e regolamentazioni con Soci/e

Tra un socio lavoratore e la Cooperativa sarà possibile instaurare un rapporto di lavoro in qualsiasi altra forma, purché consentita dall'ordinamento giuridico, compatibile con la qualifica di socio/a e idonea al raggiungimento degli scopi sociali. Il rapporto di lavoro deve essere stipulato in forma scritta. Al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro la Cooperativa ed il socio sottoscrivono un atto contenente la disciplina della prestazione lavorativa del/la socio/a. La Cooperativa e il Socio/a possono instaurare successivamente un rapporto di lavoro diverso da quello precedentemente scelto, sulla base della manifestazione di volontà delle parti e degli elementi di cui al comma precedente.

Il consiglio di amministrazione disciplinerà con apposita delibera le modalità dei percorsi formativi e di inserimento, avuto riguardo alle diverse qualifiche ovvero aree professionali dei soci/e appartenenti alla categoria speciale in formazione e di inserimento.

Ai sensi della Legge 3 aprile 2001, n. 142 e s.m.i. il socio/a cooperatore può instaurare, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro nelle forme previste dallo Statuto e dalle leggi in vigore.

Vengono messi al lavoro coloro che siano in grado di svolgere con professionalità e competenza attività inerenti all'oggetto sociale e che non abbiano raggiunto i limiti per l'età pensionabile ovvero siano in possesso dei requisiti per il pensionamento di anzianità.

Ai sensi della Legge 3 Aprile 2001, n. 142 e s.m.i., ciascun socio/a può instaurare con la Cooperativa, oltre al rapporto sociale, un ulteriore rapporto di lavoro delle seguenti tipologie:

1. subordinato, in ogni e qualsiasi forma ammessa dalle vigenti leggi, purché compatibili con lo status di socio/a;
2. di collaborazione coordinata e continuativa;
3. di lavoro autonomo;
4. di libera professione;
5. di ulteriore tipologia anche di nuova introduzione nell'ordinamento, purché compatibile con lo status di socio/a.

Salvi i diritti stabiliti da disposizioni di legge in materia di trattamento normativo del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della disciplina delle condizioni di lavoro dei soci lavoratori, aventi tale tipo di rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni dei seguenti CCNL:

- ❖ CCNL per i dipendenti del terziario della distribuzione e dei servizi sottoscritto da confederazione Generale italiano del commercio del turismo dei servizi delle professioni e delle pmi, federazione italiano lavoratori commercio turismo e servizi Filcams.cgil, Fisascat.cisl, ultuucs-uil, ti allego l'ambito di applicazione del contratto
- ❖ CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative sociali del settore socio-sanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo sottoscritto da Agci solidarietà, Confcooperative Federsolidarietà, Legacoopsociali e Fp Cgil, Fps Cisl, Fisascat Cisl, Uil Fpl, Ultuucs il 21.5.2019 e successivi rinnovi, ti allego l'ambito di applicazione del contratto.
- ❖ "C.C.N.L. per i dirigenti di azienda dipendenti da imprese Cooperative".

Il rapporto di lavoro tra la Cooperativa ed il socio/a cooperatore potrà variare rispetto a quello in precedenza posto in essere, esclusivamente attraverso la manifestazione di volontà delle parti, attuata in forma scritta.

Il rapporto lavorativo col socio/a si estingue in conseguenza al recesso, alla morte, all'esclusione del socio/a e all'eventuale decadenza.

La tipologia del contratto e i rispettivi incarichi di lavoro vengono affidati ai soci/e in base alle mansioni loro assegnate, alla professionalità posseduta, al grado di responsabilità, all'esperienza acquisita.

La cessazione del rapporto di lavoro subordinato può avvenire per dimissioni; mutuo consenso; recesso per giusta causa e/o motivi disciplinari e/o giustificato motivo soggettivo e/o qualsiasi altro inadempimento collegato alle obbligazioni contrattuali di lavoro; mancato superamento del periodo di prova; perdita/cessazione/revoca o termine di contratto di appalto da parte della Cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro, comporta- previa delibera del Consiglio di Amministrazione- anche la risoluzione del rapporto sociale per esclusione, salva la facoltà del Consiglio di deliberare in senso contrario.

I/le soci/e lavoratori/ci con rapporto di lavoro subordinato hanno divieto di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti o in contrasto con le finalità mutualistiche della Cooperativa, senza la comunicazione/richiesta preventiva al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di amministrazione può limitare o negare al lavoratore lo svolgimento di altro e diverso rapporto di lavoro per garantire l'integrità dell'eventuale servizio apportato al pubblico o che sia un conflitto d'interessi con le prestazioni della Cooperativa.

La cessazione del rapporto di lavoro non subordinato da attribuirsi alla mancanza di svolgimento dell'incarico assegnatogli, il verificarsi di gravi inadempienze nell'esecuzione di questo, che abbia o meno costituito oggetto di contestazione da parte del cliente/committente, può costituire motivo di revoca dell'incarico.

Il trattamento economico dei soci/e con rapporto di lavoro di tipo non subordinato sarà commisurato al grado di professionalità del socio/a cooperatore e sarà rapportato alla quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata a favore della Cooperativa, ed al raggiungimento del risultato. Comunque non potrà essere inferiore a quanto eventualmente stabilito dalle disposizioni di legge vigenti in materia e da tabelle professionali.

Art.10

Rapporti di lavoro instaurabili con non Soci/e

Per i/le lavoratori/ci dipendenti non Soci/e cooperatori, non verrà applicato il presente Regolamento ad eccezione del codice disciplinare di cui al successivo art. 15, ma si farà luogo al trattamento ed applicazione della disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente applicabile.

L'utilizzazione di lavoratori/ci dipendenti è subordinata al mantenimento dei requisiti minimi per la mutualità prevalente, disposti dalla vigente normativa in materia.

Art.11

Orari di Lavoro con contratto subordinato

L'orario di lavoro ordinario è stabilito nei contratti di lavoro sottoscritti dai soci/e i quali devono osservare puntualmente assicurando il servizio nei migliori dei modi.

In caso di impossibilità ad iniziare/continuare il proprio servizio di lavoro è obbligatorio comunicare tempestivamente il proprio superiore. Visto che la Cooperativa deve sottostare a richieste di servizi da privati ed enti pubblici (previo acquisizione di appalti) non programmabili la richiesta ai/le Soci/e è la flessibilità indispensabile per le finalità ed obiettivi della Cooperativa. La programmazione degli orari di lavoro viene gestita dalla organizzazione direttiva.

Pertanto, nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni contrattuali, il consiglio di amministrazione può definire e modulare i regimi di orario settimanale per ciascun socio/a e/o gruppi di lavoro in riferimento ai settori di appartenenza, in modo tale che esso risulti preferibilmente distribuito su 5 o 6 giorni la settimana, a seconda delle effettive esigenze organizzative dell'impresa.

Le minori prestazioni di lavoro potranno essere recuperate nei termini, tendendo a garantirne il recupero orario entro l'anno civile corrente. Le ore eccedenti e non soggette a recupero saranno di norma retribuite nel mese di riferimento.

Regimi di orario diversi possono essere altresì stabiliti sulla base di esigenze tecnico- produttive contingenti.

Art.12

Gestione del Lavoro con contratto diverso da quello subordinato

I/le soci/e con contratto diverso da quello di tipo subordinato sono tenuti a svolgere la loro attività secondo le regole proprie del rapporto di lavoro instaurato e del contratto individuale stipulato al momento dell'ammissione al lavoro. L'attività deve essere svolta in autonomia operativa, senza assoggettamento ad alcun potere gerarchico e disciplinare da parte della Cooperativa.

Il/la socio/a ha l'obbligo di raccordare comunque la propria attività partecipando al coordinamento, informazione e di aggiornamento del mandato lavoro con quella della Cooperativa così da svolgere al meglio il proprio mandato.

Il/la socio/a titolare di un rapporto di lavoro non subordinato deve operare nel garantire il rispetto e l'operato dell'incarico con tutti i criteri di giudizio ed impegno senza violare i diritti di terzi o gli impegni assunti con la Cooperativa assunti dalla nei confronti di terzi.

Il/la socio/a lavoratore/ce di tipo non subordinato se ha altri incarichi da terzi aventi per oggetto le attività della Cooperativa deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

In caso di gravi e comprovati motivi nei quali il/la Socio/a sia costretto ad interrompere l'esecuzione di un lavoro assegnatogli, dovrà darne tempestiva notizia al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

L'attività deve essere svolta compatibilmente con le modalità previste nella lettera di incarico o nel contratto di collaborazione professionale. L'accertata oggettiva inidoneità del Socio allo svolgimento dell'incarico assegnatogli, che abbia o meno costituito oggetto di contestazione da parte del cliente, può costituire motivo di revoca dell'incarico stesso e causa di risoluzione del rapporto sociale. Il contratto di lavoro cessa alla data stabilita nella lettera di incarico o nel contratto di collaborazione professionale e, senza preavviso, al venir meno del rapporto associativo e in caso di dolo o colpa grave da parte del Socio/a. Per quanto riguarda il lavoro autonomo, quando una persona - Socio/a compie verso la Cooperativa un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio senza vincolo di subordinazione nei confronti della Cooperativa, si applicano le norme al Titolo III capo 1 libro V del codice civile. Le disposizioni di questo capo si osservano anche se la materia è fornita dal prestatore d'opera. Se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni stabilite, dal contratto ed a regola d'arte, la Cooperativa può fissare un termine entro il quale il prestatore d'opera deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine fissato, la Cooperativa può recedere dal contratto salvo il diritto di risarcimento dei danni.

Art.13

Sicurezza sul Lavoro

I Soci sono tenuti a rispettare le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro impartite dalla Cooperativa e previste dalla normativa vigente inoltre deve avere cura di strumenti, locali, attrezzature e di tutto quanto è a lui/lei affidato (mobili, attrezzi, macchinari, utensili, strumenti, etc.), sia che si tratti di beni di proprietà della Cooperativa che di terzi, rispondendo per questo delle perdite e degli eventuali danni che siano imputabili a sua incuria. L'affidamento, ove possibile, sarà comprovato da apposito verbale di consegna.

La Cooperativa si impegna a fornire ai soci/e quando richiesto e dovranno utilizzare i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle proprie mansioni. Nel caso in cui i/le Soci/e operino all'interno delle strutture della Cooperativa, dovranno essere informati del piano di sicurezza e dei necessari raccordi con il responsabile aziendale per la sicurezza. Il socio/e è tenuto ad indossare l'eventuale abbigliamento fornito e ad utilizzare con cura i mezzi personali di protezione e prevenzione degli infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Nei casi previsti dalla vigente normativa, la Cooperativa garantirà al lavoratore autonomo la necessaria formazione e informazione in materia di sicurezza sul lavoro, nonché la prescritta sorveglianza sanitaria.

Dovrà altresì rispettare le misure di protezione collettive adottate sui cantieri dalle imprese committenti. Il socio/a lavoratore avrà altresì cura di segnalare al proprio responsabile eventuali incidenti o comportamenti pericolosi dei quali è venuto a conoscenza durante la propria attività lavorativa.

Art.14

Infortuni sul lavoro

I soci/e con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, se soggetti all'iscrizione all'INAIL, sono obbligati/e- salvo cause di forza maggiore- a dare immediata notizia alla Cooperativa di qualsiasi infortunio loro accaduto sul lavoro, anche se di lieve entità e/o avvenuto in itinere. Il relativo certificato medico deve essere trasmesso alla Cooperativa, nel più breve tempo possibile e comunque entro due giorni successivi a quello del suo rilascio al socio.

La ripresa dell'attività lavorativa è subordinata alla presentazione di apposito certificato di idoneità lavorativa.

I soci/e con un contratto di tipo non subordinato non soggetti all'iscrizione all'INAIL sono comunque tenuti ad informare la Cooperativa degli infortuni loro occorsi all'interno della Cooperativa anche al fine di attivare eventuali coperture assicurative e/o effettuare una nuova valutazione dei rischi. Gli adempimenti dei confronti dell'INAIL o di altri enti assicuratori pubblici saranno direttamente a carico dei soci/e.

Art.15

Provvedimenti disciplinari e procedure di conciliazione

In conformità all'art. 7 della legge 300/70 le mancanze dei/le Soci/e lavoratori/trici possono dar luogo all'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte della Cooperativa così come descritti dal C.C.N.L. di riferimento: richiamo verbale; richiamo scritto; multa non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione; sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a quattro giorni; licenziamento. Anteriormente all'applicazione del provvedimento stesso verrà notificato l'addebito con raccomandata con ricevuta di ritorno. Entro cinque giorni dalla ricezione dell'addebito il/la Socio/a ha diritto di essere sentito dal Presidente della Cooperativa o un suo delegato e presentare eventuali contro deduzioni. Eventuali azioni giudiziarie non sospendono i provvedimenti disciplinari. Ai sensi degli artt. 410 e seguenti del c.p.c., così come modificati dal D. Lsg. n. 80 del 1998 e dal D. Lgs. n. 387 del 1998, in caso di controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente Regolamento, del C.C.N.L. e di altri accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nella Cooperativa può essere proposto il tentativo di conciliazione. Restano di competenza del giudice ordinario le controversie tra Soci e Cooperativa inerenti al rapporto associativo.

In caso di contestazioni dalle quali possa derivare il provvedimento dell'esclusione e del licenziamento, la cooperativa può disporre la sospensione cautelare non disciplinare del socio/a con effetto immediato e per tutto il periodo necessario all'accertamento dei fatti. Il provvedimento anche sommariamente motivato, sarà comunicato al socio/a per iscritto.

Il socio/a è tenuto/a a risarcire i danni cagionati nello svolgimento delle attività affidategli. Il provvedimento di risarcimento danni è assunto dal Consiglio di Amministrazione, previa contestazione del danno, con lettera raccomandata entro il termine di 15 giorni da quello in cui è venuto a conoscenza del fatto.

Il risarcimento avverrà tramite trattenuta sulle competenze in misura proporzionale al danno. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro la Cooperativa avrà facoltà di trattenere le spettanze residue ed a saldo, inclusa la quota sociale.

I soci/e, al momento della cessazione del rapporto, sono tenuti alla restituzione di tutte le attrezzature/materiali in loro possesso. In caso contrario subiranno una trattenuta per lo smarrimento.

Art.16

Diritto allo studio

Il diritto allo studio dei soci/e lavoratori/ci è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili usufruendone presentando un preavviso di almeno 30 giorni. Obbligatorio la presentazione di documentazione attestante la partecipazione cui si riferiscono. Il limite massimo individuale per il diritto allo studio messo a disposizione dei soci/e lavoratori/ci per la frequenza dei corsi è commisurato a 150 ore.

Art.17

CONFIGURABILITÀ DELLO STATO DI CRISI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

La Cooperativa, sulla base di indicatori economico-finanziari (risultato d'impresa, fatturato, risultato operativo, indebitamento) da cui emerga un andamento a carattere negativo o involutivo dell'attività dell'azienda, può dichiarare lo stato di crisi aziendale quando esso derivi da:

- a. contrazione o sospensione dell'attività produttiva derivante da eventi transitori, non imputabili alla Cooperativa;
- b. situazioni temporanee di mercato;
- c. crisi economiche settoriali e locali;
- d. carenza di liquidità finanziaria connessa al documentato ritardo introito di crediti maturati.

Nei casi in cui al presente articolo, l'Assemblea potrà deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, un piano di crisi aziendale con l'indicazione delle misure ritenute idonee a fronteggiare la situazione, al fine di salvaguardare per quanto possibile i livelli occupazionali.

Con riferimento a tutti i settori di attività della Cooperativa e a tutte le categorie di rapporti in esse costituiti, il piano di crisi potrà prevedere la possibilità di un apporto economico da parte dei Soci lavoratori alla soluzione della crisi tramite la riduzione temporanea dei trattamenti economici, con priorità per quelli individuali, e quelli definiti a livello aziendale o territoriale.

Se necessario l'Assemblea potrà deliberare la riduzione del trattamento economico, il quale non potrà essere inferiore al 60% del trattamento globale previsto dal Contratto Collettivo Nazionale applicato, scegliendo innanzitutto quegli elementi contrattuali (quali il TFR) che siano corrisposti per ultimi ai soci ed abbiano la possibilità di essere reintegrati nei bilanci futuri. Nell'applicazione delle misure di superamento della crisi approvate dall'Assemblea, il C.d.A. potrà tener conto delle situazioni di particolare difficoltà in cui versino i Soci o di rilevanti impegni economici da loro eventualmente assunti che dovranno comunque essere oggettivamente comprovati.

In funzione del superamento dello stato di crisi l'Assemblea potrà infine deliberare apporti temporanei da parte dei Soci lavoratori in termini di ore di lavoro gratuito predeterminate e di disponibilità alla flessibilità temporale nelle prestazioni lavorative.

Le misure sopra indicate potranno concorrere con le forme di sostegno al reddito e dell'occupazione alle quali la Cooperativa ha accesso a norma di legge, avendo cura che i Regolamento dei Soci predetti strumenti siano opportunamente coordinati allo scopo di ottenere dai Soci apporti sostanzialmente equilibrati. L'assemblea potrà differenziare l'applicazione di dette misure secondo i settori di attività e dei rapporti coinvolti.

Art.18 Responsabilità Civile

La responsabilità civile dei soci/e cooperatori nel regolare esercizio delle loro funzioni è coperta da apposita polizza assicurativa stipulata dalla Cooperativa.

Art.19 Entrata in vigore

Il presente Regolamento Interno approvato dall'Assemblea dei Soci in data, entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 142 del 3 aprile 2001, a completamento della procedura amministrativa di deposito presso la Direzione Provinciale del Lavoro

Art.20 Modificazione del regolamento

Il presente Regolamento interno potrà essere modificato con delibera dell'Assemblea Ordinaria dei Soci con le maggioranze previste dall'art. 18 dello Statuto.